

Riciclaggio passe-partout

Si parla spesso di segreto bancario e scambio di informazioni per la lotta all'evasione fiscale, ma non dell'abuso della normativa antiriciclaggio.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cinfis.com

Come un virus letale, molte volte è un nemico invisibile che può provocare gravi danni, ma anche, aggiungo, un nemico di cui non si parla. Mentre quotidianamente si scrive e si parla sui maggiori media di convulsi negoziati politici e diplomatici fra i maggiori centri finanziari mondiali al fine di uscire dalla tanto odiata lista grigia dell'Ocse dei paradisi fiscali e finanziari, non si sente più parlare delle normative antiriciclaggio in generale e dell'applicazione della Terza Direttiva dell'Unione Europea in particolare. Solo in qualche pagina interna di giornali specializzati trovano un'eco le giuste rimostranze di alcuni ordini professionali, fra cui quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili italiani, che lamentano la loro trasformazione in investigatori per conto della Magistratura inquirente e soprattutto per l'Agenzia delle Entrate. La principale caratteristica del reato di riciclaggio di denaro o altri beni è che si tratta di un reato che ne presuppone un altro a monte da cui è stato generato l'oggetto criminoso da riciclare. Una rapina, una vendita illegale di stupefacenti o di armi, i proventi da sfruttamento illecito della prostituzione, sono alcuni esempi dei reati più gravi da cui derivano quotidianamente masse ingenti di profitti destinati a piccole e grandi organizzazioni criminali. Globalmente si stima che questi profitti costituiscano dal 2 al 5% del Prodotto Interno Lordo mondiale. Per cercare di arginare questo fenomeno, alla fine degli anni '80 si ritenne che una soluzione potesse essere quella di impedire l'utilizzo dei proventi suddetti da parte degli autori dei delitti stessi, riducendo la convenienza a delinquere, impedendone i reinvestimenti in attività lecite tramite l'introduzione di norme antiriciclaggio. Il principio, in linea di massima, era giusto e condivisibile, anche se non teneva conto di tutte le sfaccettature che stanno dietro ad un reato, non sempre di natura economica.

I problemi sono sorti quando alla fine degli anni '90 molti Stati ad alta tassazione, soprattutto in ambito Ocse, hanno introdotto sanzioni di natura penale, anche molto pesanti, per i reati di evasione e frode fiscale, anche se provenienti da attività assolutamente lecite, al fine di arginare una crescente erosione della base imponibile. È chiaro che se una cosca mafiosa ricava dei profitti illeciti, i suoi affiliati non si porranno il problema di dichiararli diligentemente al fisco (anche se in passato proprio per questo motivo la polizia federale americana riuscì ad incastrare il mitico 'Al Capone' negli anni '20). Diverso è il caso dell'imprenditore che, pur ricavando un consistente risparmio d'imposta illecito dall'omissione di una dichiarazione dei redditi o dalla creazione artificiosa di perdite tramite l'uso di documenti falsi, continua pur sempre ad esercitare un'attività economica onesta di produzione di beni

o di erogazione di servizi. A differenza di altre tipologie di delitti, quelli fiscali puri pongono però dei problemi molto particolari ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio.

I proventi da risparmio d'imposta illecito sono sostanzialmente di due tipi: un primo tipo consistente in quelli che effettivamente generano un flusso di cassa (per esempio tramite l'emissione di una fattura falsa) ed un secondo che invece produce un mero risparmio d'imposta. Mentre non sussistono dubbi che le manovre fraudolente del primo tipo originino dei beni o del denaro da impiegare o riciclare, qualche perplessità è stata sollevata riguardo al delitto di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione che producono soltanto un risparmio di imposta e, quindi, che non prevedono l'esistenza del bene da riciclare. A seguito di questo delitto, infatti, non viene materialmente creato del denaro da riciclare, ma soltanto prodotto un risparmio d'imposta che si concretizza in maggiori disponibilità monetarie per il contribuente evasore; disponibilità che sono però confuse nell'integralità della massa patrimoniale dello stesso, sia in Italia che all'estero. In quest'ultimo caso è frequente che non si configuri il reato di riciclaggio perché chi commette l'evasione si premura lui stesso di riciclare o di reimpiegare i fondi senza il tramite di soggetti terzi. Ciò è vero soprattutto per il privato e l'impresa individuale, mentre nel caso di grandi società in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che magari è anche il maggiore azionista delegato, fra l'altro, all'Amministratore Delegato anche l'incombenza di provvedere al riciclo del risparmio d'imposta illecito, è possibile che si ravvisino con maggiore frequenza i delitti di riciclaggio e di reimpiego. Questo punto solleva enormi problematiche, poiché attualmente si distingue a livello giurisprudenziale fra la nozione di 'prodotto' o 'profitto' del reato da quella cosiddetta di 'prezzo' del reato (per esempio una tangente). Considerata la dimensione quantitativa del fenomeno dell'evasione fiscale a livello mondiale e considerato il sostanziale fallimento da parte del sistema bancario e finanziario di contenere il fenomeno del riciclaggio di denaro da qualsiasi reato proveniente (inclusi quelli fiscali), il primo rischio per un professionista che ometta una segnalazione, per ignoranza o distrazione o comunque in buona fede, è che in sede di inchiesta penale, essendo il reato di riciclaggio colpito da pene piuttosto pesanti, i magistrati inquirenti cerchino di ravvisare in questa condotta omissiva anche gli estremi di un eventuale e più grave reato di concorso o favoreggiamento in riciclaggio da parte del professionista stesso. In pratica, in presenza di una dichiarazione infedele, il professionista che l'ha redatta e che ha omissa la segnalazione di un'eventuale operazione sospetta potrebbe

subire parecchi attacchi penali su diversi fronti, compreso l'utilizzo di mezzi invasivi di inchiesta quali le intercettazioni, gli interrogatori, le indagini bancarie e le perquisizioni nella sfera professionale e privata. Dobbiamo inoltre considerare che in tutti gli Stati che hanno recepito a pieno le normative derivanti dalle raccomandazioni Gafi sul riciclaggio, gli organismi inquirenti dispongono di maggiori poteri d'intervento e di minori controlli formali interni ed iter autorizzativi a garanzia dell'indagato. In pratica, si verifica molto spesso il caso che terminato l'iter d'indagine nei confronti di individui sospettati di riciclaggio (utilizzando i poteri speciali che in sintesi si concretizzano in indagini finanziarie molto approfondite), emergano soltanto delle violazioni di natura fiscale. I risultati di queste indagini vengono, quindi, quasi sempre trasmessi automaticamente ad altra sezione inquirente per il perseguimento della violazione di natura tributaria.

Fino a quando il processo investigativo si chiude all'interno dei confini nazionali di un singolo Stato non sussistono particolari problemi giuridici, se non quelli legati al mancato rispetto delle norme procedurali molto più garantiste per il contribuente che distinguono le indagini prettamente fiscali da quelle più invasive di riciclaggio. Quando un'indagine per riciclaggio varca, invece, i confini nazionali con lo strumento della rogatoria internazionale, la questione si complica. Le normative sul segreto bancario presenti in vari Paesi, fra cui la Confederazione elvetica, sono tese principalmente alla salvaguardia della sfera privata dell'individuo per quanto riguarda i suoi rapporti finanziari, ma non certo alla copertura di reati gravi. In molti di questi Paesi, però, i reati di omessa dichiarazione o di dichiarazione infedele non hanno rilievo penale ma soltanto amministrativo e non rientrano sicuramente in quelli 'presupposto' per una rogatoria di riciclaggio, come del resto non dovrebbero essere neanche compresi nel novero di quelli che giustificano propriamente un'indagine antiriciclaggio, come sopra evidenziato. Poiché i magistrati inquirenti più smaliziati sanno bene che una rogatoria per reati fiscali 'puri' di omessa o infedele dichiarazione non avrebbe molte possibilità di successo, cercano (si spera in buona fede perché convinti di esser veramente di fronte a reati di altra natura) di ipotizzare altri reati 'presupposto' di altri soggetti collegati all'imprenditore, quali i professionisti che lo assistono o l'istituto finanziario di cui si serve, ipotizzando un'associazione a delinquere per una serie di atti e negozi finalizzati, in ultima analisi, ad una complessa operazione di riciclaggio.

Pur non essendo in possesso di statistiche precise, ma basandoci solo su recenti pronunce giurisprudenziali o atti di processi in corso soprattutto in Italia e Germania (da ultima la sentenza della Corte di Cassazione italiana n. 8766 del 10 aprile 2009), siamo dell'opinione che stia diventando una precisa strategia d'inchiesta la richiesta di rogatorie estere in Paesi dotati di normative sul segreto bancario per un reato generico di riciclaggio che, in realtà, ha il suo vero presupposto in un'indagine fiscale dai contorni non così precisi da poter ravvisare una vera frode o truffa fiscale. Questo comportamento è senz'altro deprecabile e sanzionabile e si spera che venga messo a freno non soltanto dalle autorità giudiziarie a cui la rogatoria viene indirizzata, ma, prima di tutto, dalle stesse autorità di controllo interno dei Paesi inquirenti; soprattutto in presenza di metodologie d'indagine vessatorie e sproporzionate nei confronti del semplice evasore fiscale, che sprecano energie e denaro che dovrebbero essere invece canalizzati in primo luogo alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da crimini ben più gravi e socialmente pericolosi.



Con la pubblicità nei nostri elenchi disegnate le fondamenta del vostro successo.

Più clienti, più affari, più guadagni!

Ciò che vale per un architetto, vale anche per il vostro settore d'attività: ogni anno i nostri elenchi registrano oltre 300 milioni di richieste. L'85% sfocia in un contatto telefonico o in un messaggio elettronico e il **74% addirittura in un'ordinazione**. Ottimizzate le vostre spese pubblicitarie: approfondite il discorso sul nostro impareggiabile rapporto qualità-prezzo sul sito www.directories.ch o chiamando direttamente il nostro servizio-clienti allo **0848 86 80 86**.



I vostri elenchi,
online e cartacei